

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE con indirizzo musicale**  
**SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO**  
**"MUSTI-DIMICCOLI" - Barletta**



Ai docenti  
Al Personale ATA  
Al DSGA

CIRCOLARE N.9

Oggetto: FRUIZIONE DEI PERMESSI ex art. 33, legge 104/1992

Premesso che:

- la Funzione Pubblica con Circolare n. 13/2010 ha precisato che, “salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l’interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all’intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa”,
- con successiva Circolare n. 45 del 01/03/2011, l’I.N.P.S. ha ulteriormente specificato che: “Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all’inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell’arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione”. Sullo stesso tema è poi intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un’effettiva assistenza. In argomento poi, il vigente CCNL del comparto “Istruzione e Ricerca” al comma 2 dell’art. 33 testualmente recita: “Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese,

il personale interessato avrà cura di presentare istanza contenente la **pianificazione mensile** utilizzando lo Sportello Digitale Axios.

Resta ferma la possibilità per il lavoratore, nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, di variare la giornata di permesso già programmata con dichiarazione scritta e sotto la propria responsabilità. Si fa presente, altresì, che per quanto attiene al personale docente i permessi in parola “devono essere possibilmente fruiti in giornate non ricorrenti.”

Si coglie inoltre l’occasione per rammentare come sia di tutta evidenza che le agevolazioni previste dal dettato normativo spettano esclusivamente a coloro che sono legittimati in base alla legge. Di conseguenza, l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste dalla norma per la legittima fruizione dei benefici previsti dalla L. 104/1992 determina la decadenza da tale diritto. Si invita quindi

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con indirizzo musicale  
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO  
"MUSTI-DIMICCOLI" - Barletta



tutto il personale interessato a comunicare eventuali variazioni delle condizioni che hanno, a suo tempo, legittimato l'amministrazione alla concessione dei benefici in parola ovvero l'eventuale sopraggiunta insussistenza dei presupposti per la legittima fruizione delle agevolazioni stesse, allo scopo di consentire di procedere alla revoca dei benefici in parola per effetto della decadenza da questi ultimi.

Si rammenta infine che l'esercizio abusivo dei permessi in parola viola i principi di correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro, con rilevanza anche ai fini disciplinari.



Il Dirigente scolastico Prof.ssa  
Addolorata Lionetti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993)

1